

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI BORGHI, MANCA, TAGLIANI, SALSI, ERCOLINI, BORTOLAZZI, NANNI, BARBIERI, VARANI, LOMBARDI, ZOFFOLI, MAZZA, LUCCHI, VECCHI

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE N. 34 DEL 1999 "TESTO UNICO IN MATERIA DI INIZIATIVA POPOLARE E REFERENDUM"

Oggetto consiliare n. 3362

RELAZIONE

Il nuovo Statuto regionale, Legge regionale 31 marzo 2005, n. 13, al Titolo II "Persone, collettività e partecipazione", dedica particolare attenzione al tema della partecipazione.

Anzitutto, in termini più generali e di principio, prevede che l'attività della Regione si ispira al principio di massima trasparenza e circolazione delle informazioni, anche al fine di garantire ai cittadini e ai residenti una effettiva partecipazione (art. 14), ovvero, prevede che la Regione riconosce e garantisce a tutti coloro che risiedono in un Comune del territorio regionale i diritti di partecipazione contemplati dal medesimo titolo dello statuto, ivi compreso il diritto di voto nei referendum e nelle altre forme di consultazione popolare (art. 15).

Reca quindi, tra le altre, significative novità in tema di iniziativa legislativa popolare (art. 18), referendum abrogativo (art. 20) e referendum consultivo (art. 21).

Si tratta di istituti propriamente afferenti al tema della partecipazione, la quale si presta a ricomprendere tutte quelle forme e modi attraverso cui i cittadini, direttamente o indirettamente, prendono parte a processi decisionali dei poteri pubblici.

L'adeguamento dell'ordinamento regionale al nuovo Statuto non può, pertanto, prescindere da un corrispondente adeguamento della Legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 "Testo Unico in materia di iniziativa popolare e referendum", che agli istituti di partecipazione in parola espressamente si rivolge.

Peraltro, l'Assemblea legislativa nella seduta antimeridiana del 4 luglio 2006 ha approvato un ordine del giorno per impegnare la VI Commissione a predisporre un testo che disciplini in maniera organica tutti gli istituti di democrazia diretta.

Consulta di garanzia statutaria

Preliminarmente occorre evidenziare che il nuovo Statuto introduce, al Titolo VIII "Garanzie e controlli", un nuovo soggetto nell'ordinamento regionale, ossia la "Consulta di garanzia statutaria" (art. 69) per la cui istituzione si rinvia a successiva legge regionale. La Consulta, prevede, tra l'altro, l'art. 69 dello Statuto «adotta i provvedimenti ed esprime i pareri di propria competenza previsti dallo Statuto e dalla legge in materia di iniziativa popolare e di referendum».

La Consulta di garanzia statutaria assume pertanto, tra gli altri, i compiti e le funzioni che la Legge 34/99, al Titolo IV, riconosce alla Commissione per i procedimenti referendari e d'iniziativa popolare.

L'adeguamento della Legge 34/99 al nuovo Statuto implica, per questa ragione, anzitutto, l'abrogazione del Titolo IV inerente la Commissione per i procedimenti referendari e d'iniziativa popolare. Per altro verso si introduce nella Legge 34/99 il riferimento alla Consulta di garanzia statutaria ogni qual volta alla luce del nuovo Statuto ne venga un'area di competenza di questo nuovo soggetto regionale.

#### Iniziativa legislativa popolare

Relativamente alla iniziativa legislativa popolare l'art. 18 del nuovo Statuto introduce alcuni rilevanti elementi di novità rispetto all'art. 33 del previgente Statuto (Legge 336/90).

In primo luogo, circa i promotori della iniziativa legislativa popolare, si nota che, in caso di iniziativa di uno o più Consigli comunali (art. 18 comma 2 lett. c)), è necessario che essi rappresentino, singolarmente o complessivamente, una popolazione di almeno cinquantamila abitanti, laddove il previgente Statuto richiedeva che essi rappresentassero una popolazione di cinquemila abitanti.

Corrispondentemente si è modificato l'art. 1 della L.R. 34/99 che individua i titolari del diritto di iniziativa popolare.

Il medesimo art. 18, al comma 3, reca, tra l'altro, innovando rispetto alla previgente disciplina statutaria, una previsione relativa al ruolo della Consulta di garanzia statutaria, riservando ad essa sia la verifica della sussistenza del quorum richiesto per l'iniziativa sia la dichiarazione di ammissibilità dell'iniziativa.

Al riguardo la Legge 34/99, nel silenzio di corrispondenti previsioni della Legge 336/90 (Statuto regionale precedente), aveva riservato, per l'iniziativa degli elettori, il giudizio di ammissibilità della proposta alla Commissione per i procedimenti referendari e d'iniziativa popolare (art. 6) e, quindi, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio la deliberazione sulla validità della proposta, in esito a verifiche e controlli effettuati dal

responsabile del procedimento diretti ad accertare la sussistenza del quorum (art. 9 comma 7).

L'adeguamento della Legge 34/99 al nuovo Statuto ha implicato, quindi, l'attribuzione alla Consulta del giudizio di ammissibilità della proposta di cui all'art. 6 nonché della deliberazione di validità di cui all'art. 9 comma 7.

Del pari, per l'iniziativa dei Consigli comunali e provinciali, l'adeguamento della Legge 34 ha comportato la collocazione in capo alla Consulta del giudizio di ammissibilità e della deliberazione di regolarità della proposta di cui all'art. 11.

L'art. 18, comma 6, dello Statuto, innovando, consente ai medesimi soggetti promotori dell'iniziativa legislativa che, si ricorda, si sostanzia (art. 50 St) nel presentare un progetto redatto in articoli al Presidente dell'Assemblea - di sottoporre all'Assemblea una questione di rilevante interesse eventualmente presentando proposte anche in termini generali.

L'adeguamento della Legge 34/99 a questa disposizione statutaria è avvenuto attraverso l'introduzione di una norma ad hoc, l'art. 10 bis, relativamente alla iniziativa degli elettori, nonché attraverso l'introduzione di un apposito nuovo comma all'art. 11 relativamente alla iniziativa dei Consigli comunali e provinciali. In entrambi i casi, ai fini della sottoposizione all'Assemblea di questione di rilevante interesse, si è mutuata parte della disciplina inerente la iniziativa legislativa tout court; tuttavia, e preme in questa sede evidenziarlo, si è esclusa, tra l'altro, l'applicabilità dell'art. 6 comma 1 lett. a) che per l'iniziativa legislativa parametrava l'ammissibilità della stessa alla sussistenza di competenza regionale nella materia oggetto della proposta. In altri termini non si è ritenuto di applicare questo parametro di ammissibilità alla questione di rilevante interesse sottoposta all'Assemblea che potrà pertanto trascendere i confini di una corrispondente competenza regionale (si pensi alla potestà di presentare proposte di legge alle Camere).

Non ricorrendo nel nuovo Statuto regionale una previsione analoga a quella dell'art. 34 dello Statuto previgente, che riconosceva ai titolari del diritto di iniziativa popolare la proposta per l'istituzione delle commissioni consiliari speciali, si è eliminato il comma 3 dell'art. 2 della Legge 34.

Referendum abrogativo

L'art. 20 del nuovo Statuto, relativamente al referendum abrogativo di leggi, regolamenti o atti amministrativi di interesse generale - ha introdotto molteplici elementi di novità rispetto alla Legge 336/90.

In primo luogo al comma 2 dell'art. 20 in parola è previsto un elenco più ampio, di quanto previsto all'art. 36 del previgente

Statuto, di atti per i quali il referendum non può essere proposto; corrispondentemente si è adeguato l'art. 12 comma 3 della Legge 34/99.

Il comma 3 dell'art. 20 prescrive che le abrogazioni delle leggi comportano anche l'abrogazione delle norme regolamentari ad esse collegate; corrispondentemente si è inserito un apposito comma all'art. 12 della Legge 34.

I commi 4 e 6 dell'art. 20 individuano, innovando rispetto al previgente Statuto, le aree di intervento della Consulta di garanzia statutaria oltre a disciplinare gli interventi di modifica della disciplina preesistente dopo la presentazione della richiesta di referendum. Più in dettaglio:

il comma 6 dell'articolo 20 riserva alla Consulta il giudizio di ammissibilità del referendum; si sono quindi modificati gli artt. 15 (richiesta degli elettori) e 20 (richiesta dei Consigli comunali e provinciali) della Legge 34 ove riservavano alla Commissione per i procedimenti referendari e d'iniziativa popolare la decisione in parola, inserendo la competenza della Consulta;

il comma 4 dell'art. 20, anzitutto, prescrive che dopo la presentazione della richiesta di referendum, sono ammissibili solo intereventi diretti a modificare, in conformità alla richiesta stessa, la disciplina preesistente; in tal senso si è modificata la Legge 34 inserendo un comma specifico all'art. 19 relativo alla definitiva procedibilità del referendum;

il medesimo comma 4, qualora intervengano i su menzionati provvedimenti di modifica, riserva alla Consulta il compito di verificare se l'intervento medesimo risponde appieno al quesito referendario, rendendo superfluo l'espletamento del referendum, oppure, dando atto della parzialità dell'intervento, di riformulare i quesiti referendari; in tal senso si è prevista, all'art. 19 della Legge n. 34, la competenza della Consulta, in luogo della citata Commissione, a decidere sulla definitiva procedibilità del referendum.

Quest'ultimo compito della Consulta non si esaurisce, tuttavia, nella fase precedente l'indizione del referendum nel senso che interventi di modifica della disciplina preesistente possono sopravvenire all'adozione del decreto di indizione del referendum, ancorché prima della data di svolgimento del referendum. Al riguardo l'art. 25 della Legge 34 prevedeva la competenza del Presidente della Giunta ed un ruolo consultivo della Commissione. L'adeguamento della Legge 34 al nuovo Statuto potrebbe semplicemente consistere nel prevedere la competenza della Consulta per la funzione consultiva già propria della Commissione. Più congrua rispetto all'art. 20 comma 4 dello Statuto appare la scelta di riservare alla Consulta, su richiesta del Presidente, la decisione sulla procedibilità del referendum. Quest'ultima opzione appare, infatti, più rispettosa dello spirito della norma statutaria che, senza alcun discrimine legato all'avvenuta indizione del referendum, consacra il

ruolo di dominus della Consulta circa la definitiva procedibilità del referendum.

Peraltro il ruolo della Consulta è così centrale rispetto alla vicenda referendaria da indurre, così come per l'art. 25 citato, ad un ripensamento del ruolo del Presidente della Giunta e della Consulta rispetto all'art. 22 della Legge 34 relativo alla concentrazione di istanze referendarie. Anche l'art. 22, come già l'art. 25 appartiene al Capo II, del Titolo II della legge, inerente lo svolgimento del referendum. L'adeguamento dell'art. 22 della Legge 34 al nuovo Statuto appare consono che avvenga riservando alla Consulta, su richiesta del Presidente, la decisione sulla concentrazione in parola.

Nel silenzio dello Statuto circa la competenza a deliberare sulla validità del referendum abrogativo, si è ritenuto di prevederla in capo alla Consulta di garanzia statutaria, in ossequio all'articolo 11 comma 5 della Legge regionale n. 23 del 4 dicembre 2007 "Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria", sia all'art. 18 comma 7 relativamente all'iniziativa degli elettori sia all'art. 20 comma 7 relativo all'iniziativa dei Consigli comunali e provinciali.

Infine, pur in difetto nel nuovo Statuto di una disposizione come quella dell'art. 21 comma 5 del previgente Statuto, che riservava al Presidente della Giunta la indizione dei referendum regionali, si è ritenuto di conservare in capo al Presidente medesimo la competenza per l'indizione (art. 21 Legge 34) pur nel rispetto dell'articolo 11 comma 5 della Legge regionale 23/07. Il nuovo Statuto, d'altronde, rinvia (art. 20 comma 5) alla legge regionale per la disciplina, tra l'altro, delle modalità di indizione.

#### Referendum consultivo

La disciplina del referendum consultivo di cui all'art. 21 dello Statuto è particolarmente innovativa rispetto al previgente Statuto. I relativi interventi di adeguamento richiedono pertanto particolare cura nella scelta delle diverse soluzioni possibili.

Lo Statuto previgente, all'art. 37, prevedeva che il Consiglio regionale potesse, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, deliberare l'indizione di referendum consultivi per conoscere l'orientamento delle popolazioni interessate a determinati provvedimenti che, se aventi natura legislativa, dovevano esclusivamente concernere le materie dell'allora art. 117 Cost. Il referendum poteva riguardare anche provvedimenti di competenza di altri organi fondamentali della Regione qualora essi lo proponessero. Infine il referendum doveva indicare, oltre al quesito, l'ambito territoriale nel quale essere indetto.

L'art. 21 del vigente Statuto stabilisce, anzitutto, al comma 1, che il referendum consultivo per l'espressione di una valutazione della

comunità regionale, su materie o leggi di competenza della Regione, è indetto se richiesto almeno da:

- a)  
ottantamila residenti nei Comuni della Regione;
- b)  
dieci Consigli comunali che rappresentino almeno un quinto degli abitanti della Regione;
- c)  
quattro Consigli provinciali.

Già questo solo comma reca molteplici elementi di novità.

Anzitutto, il nuovo Statuto, all'art. 21, tace circa il soggetto competente all'indizione del referendum consultivo.

Né, più in generale, ricorre, nel nuovo Statuto, una disposizione come quella dell'art. 21 comma 5 del previgente Statuto che riservava al Presidente della Giunta la indizione dei referendum regionali. Ricorre, viceversa, anche per il referendum consultivo (art. 21 comma 3), oltre che per quello abrogativo (art. 20), il rinvio alla legge regionale per la disciplina, tra l'altro, delle modalità di indizione.

Pur assumendo quindi, di conservare la competenza dell'Assemblea - così come stabilì il legislatore "ordinario" regionale del '99 all'art. 34 sulla scorta dell'art. 37 della Legge 336/90 - per la deliberazione circa l'indizione del referendum consultivo, si è, non di meno, conservata la competenza del Presidente della Giunta per la indizione propriamente detta del referendum (art. 36 comma 2 della Legge 34). In altri termini, la delibera assembleare circa indizione del referendum, che interviene dopo che la proposta referendaria sia passata al vaglio di ammissibilità e regolarità Consulta, si sostanzia semplicemente in una sorta di presa d'atto della richiesta di referendum.

Tanto premesso, è rimarchevole la circostanza che il previgente Statuto, e corrispondentemente l'art. 34 della Legge 34/99, stabilivano che il Consiglio regionale potesse deliberare l'indizione del referendum, mentre, il nuovo Statuto, sussistendone i presupposti, prescrive senz'altro l'indizione. In tal senso l'adeguamento della Legge 34/99, alla nuova disciplina statutaria del referendum consultivo, si sostanzia, anzitutto, nella riformulazione dell'art. 34 comma 1 prescrivendo che l'Assemblea "delibera" e non già "può deliberare" l'indizione - sia pure nel senso che si è detto - del referendum, ove ne sussistano i presupposti.

In secondo luogo, dalla lettura del medesimo comma 1 dell'art. 21 dello Statuto, si nota che il referendum è indetto per l'espressione di una valutazione della comunità regionale, su materie o leggi di competenza della Regione. Al contrario, il previgente Statuto prevedeva che il referendum consultivo potesse essere indetto per

conoscere l'orientamento delle popolazioni interessate a determinati provvedimenti o, ancora, che il referendum dovesse indicare l'ambito territoriale nel quale essere indetto. In tal senso si è reso necessario modificare la Legge 34 prevedendo all'art. 34 comma 1 che l'indizione del referendum sia volta alla espressione di una valutazione della comunità regionale, e, d'altro canto, eliminando l'art. 35 comma 2 e parte dell'art. 36 comma 2 che contemplano il possibile coinvolgimento nella consultazione referendaria di parte solo della popolazione regionale.

In terzo luogo, il medesimo comma 1 dell'art. 21 reca una tassativa elencazione dei soggetti legittimati alla proposta referendaria, innovando sensibilmente rispetto alla legge 336 che si limitava ad indicare, peraltro in via non esaustiva, la competenza di organi fondamentali della Regione, diversi dal Consiglio, per i provvedimenti di loro competenza. In tal senso l'adeguamento statutario della Legge 34 ha comportato una corrispondente revisione del comma 1 dell'art. 35.

Peraltro il nuovo Statuto nella individuazione dei soggetti legittimati alla proposta referendaria reca alle lett. b) e c) del comma 1 dell'art. 21 una indicazione strettamente analoga, anche se più restrittiva, di quella prevista all'art. 20 per il referendum abrogativo; ma è alla lett. a) che si riscontra il più rimarchevole elemento di novità per il riconoscimento ai residenti -almeno ottantamila - nei Comuni della Regione della legittimazione alla richiesta di referendum consultivo. Al riguardo l'adeguamento statutario della Legge 34 è stato realizzato precisando il concetto di "residenti" in «iscritti all'anagrafe della popolazione residente dei Comuni della Regione, purché maggiorenni, ancorché privi di cittadinanza». Ai medesimi peraltro, e non agli elettori soltanto, si è riconosciuto il diritto di voto, introducendo al successivo art. 37 della legge un apposito nuovo comma; si è poi individuata la modalità di formazione delle liste dei soggetti aventi diritto al voto da parte dell'Ufficio elettorale comunale al quale, in tal senso, l'Ufficio anagrafe di ciascun Comune trasmette, almeno venti giorni prima della data fissata per la votazione, l'elenco nominativo dei soggetti maggiorenni residenti nel Comune alla data di indizione del referendum.

Il comma 2 dell'art. 21 dello Statuto riserva alla Consulta di garanzia statutaria il giudizio di ammissibilità sul quesito referendario. Si tratta di una previsione innovativa rispetto al previgente statuto che taceva al riguardo.

Il legislatore del 99 aveva riservato (col richiamo dell'art. 35 comma 4 all'art. 6) alla Commissione per i procedimenti referendari tale giudizio di ammissibilità. La medesima Legge 34 rinviava peraltro, e più in generale, a molteplici disposizioni inerenti la iniziativa legislativa per quanto attiene alla fase della richiesta di referendum; aveva invece assunto, a disciplina della svolgimento del referendum consultivo, la disciplina (Titolo II Capo II della

legge) inerente lo svolgimento del referendum abrogativo. In vero, la nuova disciplina statutaria del referendum consultivo suggerisce una diversa impostazione. Ben più che in passato, infatti, possono cogliersi elementi di parallelismo tra il referendum consultivo ed abrogativo. Appare, pertanto, più consona al nuovo Statuto assumere a disciplina anche della fase di richiesta di referendum consultivo la disciplina (Titolo II Capo I della legge) inerente la richiesta di referendum abrogativo. Pertanto, accanto al rinvio all'art. 14, inerente il quesito referendario, che già il legislatore del 99 richiamava, si è fatto rinvio, con i nuovi commi dell'art. 35, a larga parte della disciplina inerente la richiesta di referendum abrogativo, risultando, per questa via, riservato alla Consulta di garanzia statutaria il giudizio di ammissibilità sul quesito referendario.

L'adeguamento statutario della Legge 34 è avvenuto, altresì, integrando l'art. 34 con la disposizione di cui all'art. 21 in parola, comma 2, ove stabilisce: «Possono essere proposti referendum consultivi su materie o leggi di competenza regionale non escluse dalle procedure del referendum abrogativo ai sensi dell'art. 20. Inoltre non possono essere sottoposti a referendum consultivo oggetti già sottoposti a referendum abrogativo nel corso della stessa legislatura e comunque entro i due anni precedenti.».

Non si è riproposto il comma 2 dell'art. 34 in quanto ritenuto ultroneo nel contesto della nuova disciplina del referendum abrogativo; tale norma, infatti, aveva ragione di essere rispetto alla previgente normativa ove la legittimazione a proporre referendum competeva anche a Consiglieri, Giunta e Presidente della Giunta.

#### Istruttoria pubblica

Il Titolo II dello Statuto "Persone, collettività e partecipazione", al fine di garantire una effettiva partecipazione degli amministrati alla formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale, introduce, primo nel panorama statutario regionale, un ulteriore strumento di democrazia partecipativa: l'istruttoria pubblica.

Con l'inserimento del Titolo V-bis nella Legge 34/99 si intende dare attuazione al dettato del corrispondente articolo 17 dello Statuto realizzando altresì una maggiore unitarietà ed organicità della disciplina attuativa del Titolo II dello Statuto.

L'utilizzo di siffatti strumenti nasce dalla volontà di ingenerare dinamiche che siano in grado di includere maggiormente la società civile nei processi decisionali politico-normativi attraverso una più stretta collaborazione tra regolati e regolatore. In questo modo i soggetti che, in primis, sono i destinatari dell'attività regionale, hanno la possibilità di fornire esperienze ed informazioni con le quali possono contribuire ad una migliore



qualità delle decisioni e ad una maggiore rispondenza di quest'ultime ai reali bisogni espressi dalla collettività.

L'istruttoria pubblica è conosciuta ed utilizzata in alcune delle maggiori democrazie contemporanee, così come viene ribadito nella sentenza n. 379 del 2004, con la quale la Corte Costituzionale ha anche sottolineato che tali istituti «non sono certo finalizzati ad espropriare dei loro poteri gli organi legislativi o ad ostacolare o a ritardare l'attività degli organi della pubblica amministrazione, ma mirano a migliorare ed a rendere più trasparenti le procedure di raccordo degli organi rappresentativi con i soggetti più interessati dalle diverse politiche pubbliche».

Questo Titolo contiene una visione allargata dei titolari del diritto di richiedere l'istruttoria in quanto tale possibilità è prevista - per chi ha compiuto il sedicesimo anno di età - non solo per i cittadini, stranieri ed apolidi residenti, ma anche per chiunque si trovi nel territorio regionale e stia esercitando, da almeno un anno, la propria attività di lavoro o studio, rimarcando in questo modo l'importanza del legame con il territorio. La presentazione della richiesta di istruttoria viene effettuata da un comitato promotore, composto da almeno 20 elettori, il quale ha novanta giorni di tempo per raccogliere le cinquemila firme che, ai sensi dello Statuto, sono necessarie.

In seguito al deposito di tali firme presso l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, il Direttore generale dell'Assemblea ne verifica la regolarità e trasmette la richiesta al Presidente dell'Assemblea stessa. Entro sessanta giorni dal deposito l'Assemblea può indire l'istruttoria pubblica di cui, il responsabile del procedimento, con idonei mezzi, dà avviso alla popolazione. L'istruttoria deve tenersi non prima di quindici giorni ed entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso e, dalla data della prima seduta istruttoria, il procedimento deve concludersi, salvo deroghe motivate, entro trenta giorni. Viene in questo modo stabilita la tempistica per la conclusione delle singole fasi e dell'intero procedimento, in attuazione dell'articolo 17, comma 4 dello Statuto. Nei quindici giorni precedenti l'audizione, il fascicolo relativo agli atti del procedimento è consultabile nelle modalità indicate nello stesso avviso. L'avviso può anche prevedere la partecipazione degli interessati tramite videoconferenza.

Si prevede poi che il responsabile del procedimento dia adeguata motivazione nel caso venga respinta la richiesta di partecipazione, nel solo caso che sussista incompatibilità con le categorie indicate nello statuto. Sempre nel rispetto dello Statuto, l'istruttoria può essere esperita nei confronti di procedimenti riguardanti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale, che siano stati regolarmente presentati o formalizzati, di competenza sia dell'Assemblea che della Giunta e vi possono partecipare, anche per il tramite o con l'assistenza di un esperto,

i Consiglieri regionali, la Giunta, associazioni, comitati e gruppi di cittadini portatori di un interesse a carattere non individuale.

In merito alle modalità di svolgimento dell'istruttoria, si segnala che il Presidente dell'Assemblea precede gli interventi dei partecipanti con una sintetica illustrazione della questione e che, alla fine delle sedute, predispone una relazione nella quale sono indicati gli argomenti emersi nel corso del dibattito e le eventuali proposte conclusive. Tale relazione viene acquisita come base dell'esame relativo all'oggetto dell'istruttoria in quanto il provvedimento finale, così come disposto dall'articolo 17, comma 2 dello Statuto, dovrà essere motivato con riferimento alle risultanze istruttorie.

Infine il progetto di legge opera un aggiornamento della denominazione del Consiglio regionale, per adeguamento al nuovo Statuto della Regione. Il Consiglio regionale diviene così Assemblea legislativa. Si è poi modificato il titolo della Legge 34/99, in considerazione dell'inserimento in essa della disciplina relativa all'istruttoria pubblica, in Testo Unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica.

#### PROGETTO DI LEGGE

##### Art. 1

Sostituzione dell'art. 1 della Legge regionale 34/1999

1. L'art 1 della legge regionale 34/1999 è sostituito dal seguente:

«Art 1 - Titolari del diritto di iniziativa popolare

1. In attuazione dell'art. 18 dello Statuto, l'iniziativa popolare delle leggi è esercitata:

a)

da almeno cinquemila elettori, iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione Emilia -Romagna;

b)

da ciascun Consiglio provinciale;

c)

dai tanti Consigli comunali che, singolarmente o complessivamente, raggiungano una popolazione di almeno cinquantamila abitanti.».

##### Art. 2

Sostituzione dell'art. 2 della Legge regionale 34/1999

1. L'art. 2 della Legge regionale 34/99 è sostituito dal seguente:

«Art 2 - Requisiti

1. La proposta di iniziativa popolare deve contenere il testo del progetto di legge, redatto in articoli, ed essere accompagnata da una relazione che ne illustri le finalità ed il contenuto.

2. La proposta che comporti nuove o maggiori spese a carico del bilancio della Regione deve contenere, nel testo del progetto di legge o nella relazione, gli elementi necessari per la determinazione del relativo onere finanziario.».

#### Art. 3

Modificazione dell'art. 5 della Legge regionale 34/1999

1. Il comma 7 dell'art. 5 della legge regionale 34/1999 è sostituito dal seguente:

«7. Se la verifica di cui al comma 6 dà risultato negativo, il responsabile del procedimento dichiara improcedibile la proposta di iniziativa popolare e il procedimento è concluso. Se dà risultato positivo, il responsabile del procedimento trasmette immediatamente il testo della proposta, riprodotto da uno dei fogli recanti le sottoscrizioni di cui al comma 1, alla Consulta di garanzia statutaria di cui all'art. 69 dello Statuto. Della dichiarazione di improcedibilità o della trasmissione alla Consulta è data comunicazione agli incaricati di cui al comma 3.».

#### Art 4

Sostituzione dell'art. 6 della Legge regionale 34/1999

1. L'art. 6 della Legge regionale 34/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 - Esame di ammissibilità della proposta

1. La Consulta di garanzia statutaria decide sull'ammissibilità della proposta entro i successivi trenta giorni, pronunciandosi espressamente in merito a:

- a)  
competenza regionale nella materia oggetto della proposta;
- b)  
conformità della proposta alle norme della Costituzione e dello Statuto regionale;
- c)  
sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2;
- d)  
insussistenza dei limiti di cui all'art. 3.

2. Gli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 5, sono informati, con almeno cinque giorni di anticipo, a cura della Consulta, della riunione in cui la Consulta inizierà l'esame della proposta. Hanno diritto di intervenire a tale riunione per essere ascoltati dalla Consulta ed illustrare la proposta prima che la Consulta adotti la propria decisione. Possono liberamente produrre, nella stessa sede, relazioni e documenti, del cui esame la Consulta deve dar conto

nelle premesse del parere. La Consulta può convocare in ogni momento gli incaricati suddetti per chiedere chiarimenti o ulteriori elementi di valutazione.

3. La decisione di cui al comma 1 è comunicata, entro cinque giorni, al Presidente dell'Assemblea legislativa. Il responsabile del procedimento ne dà immediata notizia agli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 5.».

#### Art. 5

Modificazione dell'art. 7 della Legge regionale 34/1999

1. Il comma I dell'art. 7 della Legge regionale 34/1999 è sostituito dal seguente:

«1. Le firme per la presentazione della proposta di iniziativa popolare, ad eccezione di quelle di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 5, sono raccolte esclusivamente su fogli vidimati a norma del comma 5. Ciascun foglio da vidimare deve contenere, stampato in epigrafe, il testo del progetto di legge. Il formato dei fogli è libero. Le firme non possono essere raccolte su fogli separati da quelli sui quali è stampato il testo del progetto.».

#### Art. 6

Sostituzione dell'art. 8 della Legge regionale 34/1999

1. L'art. 8 della Legge regionale 34/99 è sostituito dal seguente:  
« Art. 8 - Raccolta delle firme

1. L'elettore appone sui fogli vidimati, in calce al progetto, la propria firma. Accanto ad ogni firma sono indicati, in modo leggibile facilmente e con assoluta certezza, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita ed il Comune nelle cui liste elettorali l'elettore è iscritto. Le firme prive di tali indicazioni, o con indicazioni non corrispondenti a quanto richiesto, sono considerate nulle.

2. Le firme di cui al comma 1 devono essere autenticate a pena di nullità. Sono competenti per l'autenticazione:

a)

tutti i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 14 della Legge 21 marzo 1990, n. 53, come modificato dall'art. 1 della Legge 28 aprile 1998, n. 130, e dall'art. 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 120;

b)

i consiglieri regionali, che abbiano dichiarato per iscritto la loro disponibilità al Presidente dell'Assemblea legislativa regionale.

3. L'autenticazione reca l'indicazione della data in cui è effettuata e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio, nel rispetto delle competenze indicate al comma 2.

In tal caso essa deve indicare il numero di firme complessivamente autenticate.

4. Il pubblico ufficiale che procede all'autenticazione delle firme dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impedito ad apporre la propria firma.

5. L'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune dell'Emilia-Romagna è comprovata dai relativi certificati, anche collettivi, dei sottoscrittori. Detta iscrizione può essere comprovata anche da dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.».

Art. 7

Sostituzione dell'art. 9 della Legge regionale 34/1999

1. L'art. 9 della Legge regionale 34/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 - Esame di regolarità della proposta

1. Le sottoscrizioni per la presentazione della proposta di iniziativa popolare sono raccolte ed autenticate entro i centottanta giorni successivi alla data di vidimazione del foglio vidimato col numero uno. Le firme raccolte dopo tale termine sono nulle. Fa fede la data di autenticazione delle firme.

2. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, i fogli contenenti le firme sono depositati presso l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale, a cura di almeno uno degli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 5. Ai fogli sono allegati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali o le dichiarazioni sostitutive riguardanti i sottoscrittori di ciascun foglio. Del deposito è redatto, a cura del responsabile del procedimento, processo verbale in cui sono raccolte le dichiarazioni, che i depositanti sono tenuti a rendere sotto la loro responsabilità:

a)

sul numero delle firme raccolte entro il termine di cui al comma 1 e depositate;

b)

sulla regolarità delle autenticazioni delle sottoscrizioni;

c)

sulla regolarità delle certificazioni;

d)

sul numero e sulla regolarità delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali di uno dei Comuni della Regione;

e)

sulla assenza di firme doppie.

3. Entro trenta giorni dal deposito, il responsabile del procedimento cura l'effettuazione di controlli su almeno un decimo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, scelte con criteri casuali e discrezionali, chiedendo alle amministrazioni comunali conferma dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle proprie liste elettorali. Può disporre, ove lo ritenga necessario, controlli più vasti o generali. Le amministrazioni comunali sono tenute a rispondere entro il termine assegnato.

4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3, il responsabile del procedimento verifica:

- a)  
se il numero delle firme dichiarate dai depositanti corrisponde a quello delle firme effettivamente presenti sui fogli vidimati, e se tali firme - con l'aggiunta di quelle di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 5, riscontrate regolari - sono almeno cinquemila;
- b)  
se almeno cinquemila delle firme di cui alla lett. a), comprese quelle di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 5, risultano raccolte entro il termine di cui al comma 1;
- c)  
se almeno cinquemila delle firme di cui alla lett. b) sono autenticate secondo quanto disposto dall'art. 8;
- d)  
se almeno cinquemila delle firme di cui alla lett. c) sono corredate dal certificato di iscrizione del sottoscrittore nelle liste elettorali di un Comune della Regione, o dalla relativa regolare dichiarazione sostitutiva.

5. Sono dichiarate nulle dal responsabile del procedimento le firme:

- a)  
prive delle indicazioni di cui al comma 1 dell'art. 8, o con indicazioni non rispondenti a quanto richiesto nella stessa norma;
- b)  
autenticate oltre il termine di cui al comma 1 ;
- c)  
corrispondenti a dichiarazioni sostitutive false o irregolari relativamente all'iscrizione del firmatario nelle liste elettorali di un Comune della Regione;
- d)  
non regolarmente autenticate, o non corredate dalla certificazione d'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione o dalla regolare dichiarazione sostitutiva.

6. Con apposito verbale il responsabile del procedimento dà atto del risultato dei riscontri effettuati a norma dei commi 3, 4 e 5, e delle loro conseguenze. Il verbale è trasmesso alla Consulta di garanzia statutaria ed è comunicato agli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 5.

7. Entro dieci giorni dal ricevimento del verbale di cui al comma 6, e sulla base dei dati in esso contenuti, la Consulta di garanzia statutaria delibera sulla validità della proposta di iniziativa popolare. La deliberazione è trasmessa, entro cinque giorni dalla data di adozione, al Presidente dell'Assemblea legislativa. Il responsabile del procedimento provvede a darne immediata trasmissione in copia agli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 5.

8. La proposta di iniziativa popolare è dichiarata invalida, in quanto irricevibile, nel caso in cui al momento del deposito di cui al comma 2, o successivamente per effetto dei riscontri di cui ai commi 3, 4 e 5, il numero delle firme validamente autenticate e corredate da certificazione, o dichiarazione sostitutiva di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione sia inferiore a cinquemila.».

#### Art. 8

Sostituzione dell'art. 10 della Legge regionale 34/1999

1. L'art. 10 della legge regionale 34/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 - Trasmissione alla Commissione assembleare competente

1. Ricevuta la deliberazione, di cui al comma 7 dell'art. 9, che dichiara la regolarità della proposta d'iniziativa popolare, il Presidente dell'Assemblea legislativa regionale trasmette la proposta alla Commissione assembleare competente per materia, dandone comunicazione, a cura del responsabile del procedimento, agli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 5.

2. La Commissione assembleare informa tempestivamente della data in cui la proposta verrà discussa gli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 5. Essi hanno facoltà di intervenire alla seduta della Commissione per illustrare la proposta, e di presentare documenti e relazioni.

3. La Commissione, a norma del regolamento interno dell'Assemblea, presenta all'Assemblea la propria relazione.

4. Trascorsi sei mesi dalla trasmissione alla Commissione assembleare della proposta, senza che su di essa l'Assemblea si sia pronunciata, la proposta è iscritta al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta dell'Assemblea, la quale deve decidere nel merito entro i successivi dodici mesi.».

#### Art. 9

Aggiunta dell'art. 10-bis nella Legge regionale 34/1999

1. Dopo l'art. 10 della Legge regionale 34/1999 è inserito il seguente:

«Art. 10-bis - Sottoposizione all'Assemblea di questione di rilevante interesse

1. I soggetti di cui all'art. 1 comma 1 lett. a) possono altresì sottoporre all'Assemblea una questione di rilevante interesse eventualmente presentando proposte anche in termini generali. La proposta deve essere accompagnata da una relazione che ne illustri le finalità. L'Assemblea deve procedere all'esame della questione entro sei mesi dalla trasmissione della proposta alla Commissione assembleare competente.

2. Ai fini di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 3 e 4, nonché le disposizioni del presente Capo, ad eccezione dell'art. 10 comma 4 e dell'art. 6 comma 1 lett. a) e c).».

Art. 10

Sostituzione dell'art. 11 della Legge regionale 34/1999

1. L'art. 11 della Legge regionale 34/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 - Modalità di presentazione della proposta

1. Le deliberazioni dei Consigli provinciali e comunali che approvano il progetto di legge sono trasmesse dai Presidenti delle Province o dai Sindaci dei Comuni proponenti all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale.

2. I soggetti di cui all'art. 1 comma 1 lett. b) e c) possono altresì sottoporre all'Assemblea con le medesime modalità di cui al comma 1 una questione di rilevante interesse eventualmente presentando proposte anche in termini generali.

3. La proposta si considera presentata:

a)

in caso di iniziativa esercitata da un Consiglio provinciale, nel giorno in cui perviene all'Ufficio di Presidenza la deliberazione del Consiglio provinciale;

b)

in caso di iniziativa esercitata da Consigli comunali, nel giorno in cui perviene all'Ufficio di Presidenza l'ultima deliberazione di Consiglio comunale necessaria ad integrare il requisito di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 1.

4. In caso di iniziativa esercitata da Consigli comunali, tra la data di adozione della prima deliberazione e quella di adozione dell'ultima deliberazione, necessaria ad integrare il requisito di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 1, non possono intercorrere più di 180 giorni.



5. Nella deliberazione il Consiglio provinciale o i Consigli comunali indicano i nomi degli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 5. In caso di iniziativa promossa da Consigli comunali, i nomi degli incaricati devono essere gli stessi per tutti i Comuni, in caso di difformità vale l'indicazione data dal Comune che ha presentato la prima deliberazione.

6. Ricevuta la deliberazione del Consiglio provinciale, o la prima deliberazione di un Consiglio comunale, il responsabile del procedimento ne trasmette copia alla Consulta di garanzia statutaria. La Consulta svolge l'esame di ammissibilità secondo quanto disposto dall'art. 6. Non si applicano le lett. a) e c) del comma 1 dell'art. 6 in caso di questione di rilevante interesse.

7. In caso di iniziativa esercitata da un Consiglio provinciale, la Consulta di garanzia statutaria delibera sulla regolarità della proposta entro dieci giorni dalla decisione di ammissibilità.

8. In caso di iniziativa esercitata da più Consigli comunali, il responsabile del procedimento, dopo la decisione di ammissibilità, riscontra che tutte le deliberazioni necessarie ad integrare il requisito di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 1, siano pervenute entro il termine di cui al comma 4. Appena il riscontro dà esito positivo, e quindi eventualmente anche prima del decorso del termine sopra indicato, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione alla Consulta di garanzia statutaria, che delibera la regolarità della proposta. Se il riscontro dà esito negativo, il responsabile del procedimento dichiara la decadenza dell'iniziativa popolare.».

Art. 11

Sostituzione dell'art 12 della Legge regionale 34/1999

1. L'art. 12 della Legge regionale 34/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 12 - Requisiti e condizioni

1. In attuazione dell'art. 20 dello Statuto, il referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale, di un regolamento o di uno o più atti amministrativi di interesse generale è indetto quando lo richiedano almeno quarantamila elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni dell'Emilia-Romagna, oppure dieci Consigli comunali che rappresentino almeno un decimo degli abitanti della Regione secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale, o almeno due Consigli provinciali.

2. Sono atti amministrativi di interesse generale, ai fini di cui all'art. 20 dello Statuto, quelli il cui contenuto riguarda interessi generali, o interessi settoriali, o interessi diffusi, riferibili, anche indirettamente, a tutto il territorio regionale.

3. Il referendum abrogativo non può essere proposto per lo Statuto, per i regolamenti interni degli organi regionali, per le norme che regolano il funzionamento di istituti ed organi di rilevanza costituzionale o statutaria, per le leggi tributarie e di bilancio, per le leggi elettorali, per le leggi di attuazione e di esecuzione delle normative comunitarie, per le leggi di ratifica, attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali della Regione e delle intese con altre Regioni italiane e per i regolamenti attuativi delle suddette leggi.

4. I regolamenti e gli atti amministrativi meramente esecutivi di leggi regionali non possono essere sottoposti a referendum se la proposta non riguarda anche le relative norme legislative.

5. Le abrogazioni delle leggi comportano anche l'abrogazione delle norme regolamentari ad esse collegate.

6. L'iniziativa referendaria non può essere esercitata negli otto mesi che precedono la scadenza dell'Assemblea legislativa regionale.

7. Non può formare oggetto di iniziativa referendaria un quesito che sia già stato dichiarato inammissibile, se non è trascorso almeno un anno dalla dichiarazione di inammissibilità.»

Art. 12

Sostituzione dell'art. 13 della Legge regionale 34/1999

1. L'art. 13 della Legge regionale 34/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 13 - Presentazione del quesito referendario

1. Al fine di esercitare l'iniziativa referendaria abrogativa, almeno tre elettori dell'Emilia-Romagna, che assumono la qualità di promotori della raccolta depositano all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale:

a)

il testo del quesito referendario, come precisato dall'art. 14, su fogli recanti in calce le firme, autenticate a norma dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 8, di non meno di trecento e non più di quattrocento cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Regione; le firme sono presentate raggruppate per Comune di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori;

b)

una relazione illustrativa della proposta di referendum abrogativo;

c)

i certificati comprovanti l'iscrizione dei promotori e degli altri sottoscrittori nelle liste elettorali di un Comune della Regione; i certificati sono presentati raggruppati per comune.

2. Si applica quanto disposto dal comma 2 dell'art. 5.

3. All'atto della redazione del verbale di cui al comma 5, i promotori indicano anche i nomi, il domicilio e gli eventuali ulteriori recapiti postali, telefonici, telematici e di telefax, di tre persone alle quali viene attribuita la funzione di rappresentare i sottoscrittori della richiesta di referendum. Tali incaricati:

a)

ricevono tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento;

b)

intervengono, personalmente o mediante delegati designati espressamente volta per volta, nelle fasi del procedimento stesso;

c)

esercitano le azioni, i ricorsi e le altre iniziative a tutela del referendum. In mancanza di precisazioni diverse, da riportarsi nel verbale, si intende che gli incaricati ed i delegati possano agire disgiuntamente.

4. Tutte le comunicazioni agli incaricati di cui al comma 3 sono effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

5. Il responsabile del procedimento redige, e rilascia in copia ai promotori, il verbale che, certificando l'avvenuto deposito, riporta le dichiarazioni che i promotori sono tenuti a rendere sotto la loro responsabilità:

a)

sul numero delle firme apposte in calce al quesito referendario a norma della lett. a) del comma 1;

b)

sulla regolarità delle autenticazioni e delle certificazioni riguardanti le firme stesse;

c)

sull'assenza di firme doppie tra le firme di cui alla lett. a);

d)

circa gli incaricati di cui al comma 3.

6. Entro dieci giorni dal deposito di cui al comma 1, il responsabile del procedimento verifica che almeno trecento delle firme di cui al comma 1, lett. a) siano regolarmente autenticate e siano corredate dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione.

7. Se la verifica di cui al comma 6 dà risultato negativo, il responsabile del procedimento dichiara improcedibile la richiesta di referendum, e il procedimento è concluso. Se dà risultato positivo, il responsabile del procedimento trasmette immediatamente il testo del quesito e la relazione illustrativa alla Consulta di garanzia statutaria. Della dichiarazione di improcedibilità o della trasmissione alla Consulta è data comunicazione agli incaricati di cui al comma 3.

8. Il Presidente dell'Assemblea legislativa regionale comunica all'Assemblea e al Presidente della Giunta regionale la presentazione dell'iniziativa referendaria che non sia stata dichiarata improcedibile a norma del comma 7. Il Presidente della Giunta dispone la pubblicazione del testo del quesito nel Bollettino Ufficiale della Regione.».

Art. 13

Sostituzione dell'art 15 della Legge regionale 34/1999

1. L'art. 15 della Legge regionale 34/1999 è sostituito dal seguente:

Art. 15 - Ammissibilità del quesito referendario

1. La Consulta di garanzia statutaria decide sull'ammissibilità della richiesta di referendum abrogativo, entro i trenta giorni successivi al ricevimento del quesito e della relazione illustrativa, pronunciandosi espressamente e motivatamente in merito:

a)

all'oggetto materiale del referendum, accertando che il quesito riguardi leggi regionali, regolamenti regionali, atti amministrativi regionali di interesse generale;

b)

al rispetto dei limiti posti al comma 2 dell'art. 20, dello Statuto regionale;

c)

al rispetto dei limiti, dei divieti e delle condizioni posti dall'art. 12;

d)

alla chiarezza ed all'univocità del quesito, come definito all'art. 14;

e)

all'omogeneità ed alla coerenza delle disposizioni oggetto del quesito.

2. Sempre ai fini della ammissibilità, la Consulta, in caso che il quesito referendario investa atti legislativi, verifica inoltre che in caso di risultato positivo del referendum non si produca il venire meno di normative a contenuto costituzionalmente o statutariamente vincolato od obbligatorio.

3. Gli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 13, sono informati, con almeno cinque giorni di anticipo, a cura della Consulta, della riunione in cui la Consulta inizierà l'esame del quesito. Hanno diritto di intervenire a tale riunione per essere ascoltati dalla Consulta ed illustrare il quesito referendario prima che la Consulta adotti il proprio parere. Possono liberamente produrre, nella stessa sede, relazioni e documenti, del cui esame la Consulta deve dar conto nelle premesse della sua decisione. La Consulta può convocare

in ogni momento gli incaricati suddetti per chiedere chiarimenti o ulteriori elementi di valutazione.

4. La Consulta comunica la propria decisione sull'ammissibilità del quesito, entro cinque giorni dalla deliberazione:

- a)  
al Presidente dell'Assemblea legislativa regionale, che ne dà notizia all'Assemblea legislativa regionale;
- b)  
agli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 13;
- c)  
al Presidente della Giunta, che ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.».

Art. 14

Sostituzione dell'art. 18 della Legge regionale 34/1999

1. L'art. 18 della Legge regionale 34/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 18 - Esame di regolarità della richiesta di referendum

1. Le sottoscrizioni per la presentazione della richiesta di referendum sono raccolte ed autenticate entro i centottanta giorni successivi alla data di vidimazione del foglio vidimato col numero uno. Le firme raccolte dopo tale termine sono nulle. Fa fede la data di autenticazione delle firme.

2. Entro venti giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, i fogli contenenti le firme sono depositati presso l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale, a cura di almeno uno degli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 13. Ai fogli sono allegati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali o le dichiarazioni sostitutive riguardanti i sottoscrittori di ciascun foglio. Del deposito è redatto, a cura del responsabile del procedimento, processo verbale in cui sono raccolte le dichiarazioni, che i depositanti sono tenuti a rendere sotto la loro responsabilità:

- a)  
sul numero delle firme raccolte entro il termine di cui al comma 1 e depositate;
- b)  
sulla regolarità delle autenticazioni delle sottoscrizioni;
- c)  
sulla regolarità delle certificazioni;
- d)  
sul numero e sulla regolarità delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali di uno dei Comuni della Regione;
- e)

sulla assenza di firme doppie.

3. Entro quaranta giorni dal deposito, il responsabile del procedimento cura l'effettuazione di controlli su almeno un decimo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, scelte con criteri casuali e discrezionali, chiedendo alle amministrazioni comunali conferma dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle proprie liste elettorali. Può disporre, ove lo ritenga necessario, controlli più vasti o generali. Le amministrazioni comunali sono tenute a rispondere entro il termine assegnato.

4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3, il responsabile del procedimento verifica:

a)

se il numero delle firme dichiarate dai depositanti corrisponde a quello delle firme effettivamente presenti sui fogli vidimati, e se tali firme - con l'aggiunta di quelle di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 13, riscontrate regolari - sono almeno quarantamila;

b)

se almeno quarantamila delle firme di cui alla lett. a), comprese quelle di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 13, risultano raccolte entro il termine di cui al comma 1 ;

c)

se almeno quarantamila delle firme di cui alla lett. b) sono autenticate secondo quanto disposto dall'art. 8;

d)

se almeno quarantamila delle firme di cui alla lett. c) sono corredate dal certificato di iscrizione del sottoscrittore nelle liste elettorali di un Comune della Regione, o dalla relativa regolare dichiarazione sostitutiva.

5. Sono dichiarate nulle dal responsabile del procedimento le firme:

a)

prive delle indicazioni di cui al comma 1 dell'art. 17, o con indicazioni non corrispondenti a quanto richiesto dalla stessa norma;

b)

autenticate oltre il termine di cui al comma 1;

c)

corrispondenti a dichiarazioni sostitutive false o irregolari relativamente all'iscrizione del firmatario nelle liste elettorali di un Comune della Regione;

d)

non regolarmente autenticate, o non corredate dalla certificazione d'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione o dalla regolare dichiarazione sostitutiva.

6. Con apposito verbale il responsabile del procedimento dà atto del risultato dei riscontri effettuati a norma dei commi 3, 4 e 5, e delle loro conseguenze. Il verbale è trasmesso alla Consulta di

garanzia statutaria ed è comunicato, agli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 13.

7. Entro dieci giorni dal ricevimento del verbale di cui al comma 6, e sulla base dei dati in esso contenuti, la Consulta di garanzia statutaria delibera sulla validità della richiesta di referendum abrogativo. La deliberazione è trasmessa, entro cinque giorni dalla data di adozione, al Presidente dell'Assemblea legislativa. Il responsabile del procedimento provvede a darne immediata trasmissione in copia agli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 13.

8. La richiesta di referendum abrogativo è dichiarata invalida, in quanto irricevibile, nel caso in cui al momento del deposito di cui al comma 2, o successivamente per effetto dei riscontri di cui ai commi 3, 4 e 5, il numero delle firme validamente autenticate e corredate da certificazione o dichiarazione sostitutiva di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione sia inferiore a quarantamila.»

Art. 15

Sostituzione dell'art. 19 della Legge regionale 34/1999

1. L'art. 19 della Legge regionale 34/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 19 - Procedibilità definitiva del referendum

1. Dopo la presentazione, ai sensi dell'art. 13 comma 1, della richiesta di referendum, sono ammissibili solo interventi diretti a modificare, in conformità alla richiesta stessa, la disciplina vigente.

2. La Consulta di garanzia statutaria, ove abbia deliberato la validità della richiesta di referendum, entro i trenta giorni successivi, verifica:

a)

se è intervenuta l'abrogazione, totale o parziale, degli atti o delle singole disposizioni cui si riferisce il referendum;

b)

nel caso in cui sia intervenuta l'abrogazione, totale o parziale, se essa è accompagnata da altra disciplina della stessa materia.

3. Nel caso sia intervenuta abrogazione totale della disciplina sottoposta a referendum, la Consulta delibera l'improcedibilità del referendum.

4. Nel caso sia intervenuta l'abrogazione parziale della disciplina sottoposta a referendum ovvero l'abrogazione, totale o parziale, accompagnata da altra disciplina della stessa materia, o di modifica delle disposizioni oggetto del referendum, la Consulta riscontra se

la nuova disciplina risponde appieno al quesito referendario, deliberando, in tal caso, l'improcedibilità del referendum. Se la nuova disciplina risponde solo parzialmente al quesito referendario, la Consulta, dando atto della parzialità dell'intervento, decide la procedibilità del referendum, modificando per quanto necessario il quesito referendario. In ogni caso la Consulta acquisisce, con le modalità di cui al comma 3 dell'art. 15, il parere e le osservazioni degli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 13.

5. Ai fini di cui al comma 4, in caso di abrogazione parziale ovvero di abrogazione, totale o parziale, accompagnata da altra disciplina della stessa materia, o di modifica delle disposizioni oggetto del referendum, la Consulta riscontra se la nuova normativa ha modificato i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente o i contenuti essenziali dei singoli precetti.

6. Le decisioni di cui ai commi 3 e 4 sono comunicate dal Presidente della Consulta, entro tre giorni dalla loro adozione, ai soggetti di cui all'art. 15, comma 4, i quali provvedono alla comunicazione ed alla pubblicazione ivi previste.».

#### Art. 16

Sostituzione dell'art. 20 della Legge regionale 34/1999

1. L'art. 20 della Legge regionale 34/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 20 - Richiesta del referendum da parte dei Consigli provinciali o comunali

1. Le deliberazioni dei Consigli provinciali o comunali contenenti il quesito referendario come determinato dall'art. 14, devono essere trasmesse dai Presidenti delle Province o dai Sindaci dei Comuni interessati all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale.

2. Il quesito referendario deve essere assolutamente identico in tutte le deliberazioni dei Consigli provinciali o comunali. Le deliberazioni contenenti un quesito anche minimamente diverso sono considerate come distinte iniziative di referendum.

3. L'iniziativa referendaria si considera esercitata con la presentazione del quesito:

a)

in caso di iniziativa esercitata da Consigli provinciali, nel giorno in cui perviene all'Ufficio di Presidenza la deliberazione del secondo Consiglio provinciale;

b)

in caso di iniziativa esercitata da Consigli comunali, nel giorno in cui perviene all'Ufficio di Presidenza l'ultima deliberazione di



Consiglio comunale necessaria ad integrare il requisito di cui al comma 1 dell'art. 12.

4. L'ultima deliberazione necessaria deve pervenire all'Ufficio di Presidenza nel termine perentorio di centoventi giorni dalla data della deliberazione del Consiglio provinciale o comunale che ha deliberato per primo.

5. Nelle deliberazioni i Consigli provinciali o i Consigli comunali indicano i nomi degli incaricati di cui al comma 3 dell'art 13. I nomi degli incaricati devono essere gli stessi per tutti i Consigli; in caso di difformità vale l'indicazione data dal Consiglio comunale o provinciale che ha presentato la prima deliberazione.

6. Ricevuta la prima deliberazione il responsabile del procedimento ne trasmette copia alla Consulta di garanzia statutaria. La Consulta svolge l'esame di ammissibilità entro i successivi trenta giorni, secondo quanto disposto dall'art. 15.

7. Dopo la deliberazione di ammissibilità, il responsabile del procedimento riscontra che tutte le deliberazioni necessarie ad integrare il requisito di cui al comma 1 dell'art. 12 siano pervenute entro il termine di cui al comma 4. Quando il riscontro dà esito positivo, e quindi eventualmente anche prima del decorso del termine sopra indicato, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione alla Consulta di garanzia statutaria, che delibera la regolarità della proposta. Se il riscontro dà esito negativo, il responsabile del procedimento dichiara la decadenza dell'iniziativa popolare.

8. Non si fa luogo a referendum qualora, in seguito alla revoca di una o più deliberazioni dei Consigli provinciali o comunali, vengano a mancare, prima della dichiarazione di ammissibilità del quesito, le condizioni di cui al comma 1 dell'art. 12.».

Art. 17

Sostituzione dell'art. 21 della Legge regionale 34/1999

1. L'art. 21 della Legge regionale 34/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 21 - Indizione del referendum

1. Le deliberazioni della Consulta di garanzia statutaria che dichiarano la validità delle richieste di referendum abrogativo sono trasmesse, entro cinque giorni dalla loro adozione, al Presidente della Giunta regionale.

2. I referendum abrogativi si svolgono di norma in due tornate annuali. Il Presidente della Giunta:

a)

con riferimento a tutte le deliberazioni di cui al comma 1 pervenutegli nel periodo dall'1 luglio al 15 gennaio, decreta entro il 31 gennaio di ogni anno l'indizione dei referendum, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 16 maggio e il 30 giugno nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11 comma 5 della Legge regionale 4 dicembre 2007, n. 23 "Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria";

b)

con riferimento a tutte le deliberazioni di cui al comma 1 pervenutegli nel periodo dal 16 gennaio al 30 giugno decreta entro il 15 luglio di ogni anno l'indizione dei referendum, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 1 novembre e il 15 dicembre, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11 comma 5 della Legge regionale n. 23 del 2007. Tra la data di indizione e la domenica in cui sono convocati gli elettori debbono decorrere almeno centoventi giorni.

3. Il decreto del Presidente della Giunta indica la data di svolgimento del referendum e riporta, per ogni referendum, i quesiti da sottoporre agli elettori.

4. Il decreto è pubblicato senza ritardo nel Bollettino Ufficiale della Regione, è notificato all'Ufficio territoriale del Governo e al Presidente della Corte d'appello di Bologna ed è comunicato ai Sindaci e ai Presidenti delle Commissioni elettorali circondariali.

5. Il Presidente della Giunta dà inoltre notizia del decreto di indizione mediante manifesti, da affiggersi, a cura dei Sindaci, almeno trenta giorni prima della data stabilita per la votazione. I manifesti devono riportare integralmente ed esclusivamente il decreto del Presidente della Giunta. Del decreto è data adeguata diffusione dai competenti organi di informazione.

6. Nel caso che nel corso dell'anno siano indetti referendum nazionali, il Presidente della Giunta, previa intesa con il Ministro dell'Interno, può disporre, con le modalità di cui ai commi 3, 4, e 5, che le consultazioni sui referendum concernenti provvedimenti regionali siano contestuali a quelle relative ai referendum nazionali, fissando la relativa data, modificando quella eventualmente già fissata, anche al di fuori dei periodi previsti dal comma 2. In tal caso restano valide, in quanto possibile, le operazioni già eventualmente effettuate dalla Regione e dai Comuni per lo svolgimento del referendum; esse sono individuate con decreto del Presidente della Giunta.».

Art. 18

Sostituzione dell'art. 22 della Legge regionale 34/1999

1. L'art. 22 della Legge regionale 34/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 22 - Concentrazione di istanze referendarie

1. Su richiesta del Presidente della Giunta regionale, la Consulta di garanzia statutaria dispone la concentrazione in un unico referendum delle istanze che presentano uniformità o analogia di materia e ne dà comunicazione al Presidente della Giunta regionale, entro dieci giorni dalla richiesta medesima, ai fini dell'emanazione del decreto di cui all'art. 21.

2. A tal fine la Consulta:

- a)  
apporta al testo delle istanze da concentrare le correzioni eventualmente necessarie od opportune per rendere chiaro il quesito da porre agli elettori;
- b)  
stabilisce, se necessario od opportuno, un nuovo testo della sintesi del quesito referendario, ai fini di cui al comma 4 dell'art 14.»

Art. 19

Sostituzione dell'art. 25 della Legge regionale 34/1999

1. L'art. 25 della Legge regionale 34/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 25 - Abrogazione intervenuta prima dello svolgimento del referendum abrogativo

1. Qualora, prima della data di svolgimento del referendum, sia intervenuta l'abrogazione totale della disciplina cui si riferisce il referendum, la Consulta di garanzia statutaria, su richiesta del Presidente della Giunta, delibera l'improcedibilità dello svolgimento del referendum.

2. Nel caso sia intervenuta l'abrogazione parziale della disciplina cui si riferisce il referendum ovvero l'abrogazione, totale o parziale, accompagnata da altra disciplina della stessa materia, o di modifica delle disposizioni oggetto del referendum, la Consulta di garanzia statutaria, su richiesta del Presidente della Giunta, provvede sulla procedibilità a norma dell'art. 19 comma 4.

3. Le decisioni di cui ai commi 1 e 2 sono comunicate, dal Presidente della Consulta, entro tre giorni dalla loro adozione:

- a)  
al Presidente dell'Assemblea legislativa regionale, che ne dà notizia all'Assemblea legislativa regionale;
- b)  
agli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 13;
- c)  
al Presidente della Giunta.

4. Il Presidente della Giunta, nel caso la Consulta abbia deciso la improcedibilità, con decreto, dichiara che il referendum non ha più luogo.

5. Il Presidente della Giunta, nel caso la Consulta abbia deciso la procedibilità individuando quali siano le disposizioni oggetto del referendum e modificando ove necessario il quesito referendario, provvede con il decreto di indizione alla riformulazione del quesito referendario.

6. Se l'abrogazione degli atti o delle singole disposizioni cui si riferisce il referendum è accompagnata da altra disciplina della stessa materia, senza modificare né i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente né i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti, il referendum si effettua solo o anche sulle nuove disposizioni.».

#### Art. 20

Modificazione dell'art. 30  
della Legge regionale 34/1999

1. Il comma 6 dell'art. 30 della Legge regionale 34/1999 è sostituito dal seguente:

«6. I risultati sono proclamati dall'Ufficio regionale. Di tutte le operazioni di tale Ufficio è redatto verbale in quattro esemplari, dei quali uno resta depositato presso la Corte d'appello e gli altri sono trasmessi rispettivamente al Presidente dell'Assemblea legislativa regionale, al Presidente della Giunta regionale e all'Ufficio territoriale del Governo.».

#### Art. 21

Modificazione dell'art. 32 della  
Legge regionale 34/1999

1. Il comma 1 dell'art. 32 della Legge regionale 34/1999 è sostituito dal seguente:

«1. Qualora il risultato del referendum sia favorevole all'abrogazione delle disposizioni oggetto di esso, il Presidente della Giunta regionale, dopo aver ricevuto la relativa comunicazione dall'Ufficio regionale, con proprio decreto, dichiara l'avvenuta abrogazione.».

#### Art. 22

Modificazione della rubrica del Titolo III  
della Legge regionale 34/1999

1. La rubrica del Titolo III della Legge regionale 34/1999 è così sostituita: «REFERENDUM CONSULTIVO».

#### Art. 23

Sostituzione dell'art 34 della Legge regionale 34/1999

1. L'art. 34 della Legge regionale 34/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 34 - Oggetto

1. L'Assemblea legislativa regionale delibera l'indizione di referendum consultivi - a norma dell'art. 21 dello Statuto - per l'espressione di una valutazione della comunità regionale su materie o leggi di competenza regionale.

2. Possono essere proposti referendum consultivi su materie o leggi di competenza regionale non escluse dalle procedure del referendum abrogativo ai sensi dell'art. 20 dello Statuto. Non possono essere sottoposti a referendum consultivo oggetti già sottoposti a referendum abrogativo nel corso della stessa legislatura e comunque entro i due anni precedenti.».

Art. 24

Sostituzione dell'art. 35 della Legge regionale 34/1999

1. L'art. 35 della Legge regionale 34/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 35 - Richiesta di referendum consultivo

1. La richiesta di referendum consultivo di cui all'art. 34 può essere presentata almeno da:

- a)  
ottantamila iscritti nell'anagrafe della popolazione residente dei Comuni della Regione, purché maggiorenni, ancorché privi di cittadinanza;
- b)  
dieci Consigli comunali che rappresentino almeno un quinto degli abitanti della Regione;
- c)  
quattro Consigli provinciali.

2. La richiesta di referendum consultivo contiene:

- a)  
una relazione illustrativa, che esplicita le intenzioni dei richiedenti e le motivazioni del quesito referendario;
- b)  
il quesito referendario, formulato a norma dei commi 4, 5 e 6 dell'art. 14, in quanto compatibili.

3. Per la presentazione della richiesta di referendum consultivo a norma della lett. a) del comma 1, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 12 commi 6 e 7, 13, 15 commi 3 e 4, 16 e 18 della presente legge, considerando, in luogo del requisito di

elettore, il requisito della iscrizione nell'anagrafe della popolazione di cui al comma 1 lett. a) ed il relativo certificato di iscrizione e con l'adeguamento del numero dei soggetti richiedenti e delle relative firme alla lettera a) del comma 1. Ai fini della raccolta delle firme, il residente di cui alla lettera a) del comma 1 appone sui fogli vidimati, in calce al quesito referendario, la propria firma. Accanto ad ogni firma sono indicati, in modo leggibile facilmente e con assoluta certezza, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita ed il Comune nelle cui liste anagrafiche il residente è iscritto. Le firme prive di tali indicazioni, o con indicazioni non corrispondenti a quanto richiesto, sono considerate nulle. Si applica quanto disposto ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 8.

4. Per la presentazione della richiesta di referendum consultivo a norma delle lettere b) e c) del comma 1, si applica l'articolo 20 della presente legge adeguato, per il numero dei soggetti richiedenti - e per le relative deliberazioni necessarie ad "integrare il requisito" - alle lettere b) e c) del comma 1.

5. La decisione sull'ammissibilità del quesito referendario è adottata dalla Consulta di garanzia statutaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento del quesito e della relazione illustrativa, pronunciandosi espressamente e motivatamente in merito a:

- a)  
oggetto materiale del referendum, accertando che il quesito riguardi materie o leggi di competenza della Regione ai sensi dell'art. 34, comma 1;
- b)  
rispetto dei limiti posti dall'art. 34 comma 2;
- c)  
rispetto dei commi 6 e 7 dell'art. 12;
- d)  
chiarezza, omogeneità ed univocità del quesito ai sensi della lettera b) del comma 2.

La Consulta di garanzia statutaria ha facoltà di modificare o riformulare il quesito, ove lo ritenga necessario a fini di chiarezza e di univocità, nel rispetto delle intenzioni dei richiedenti.

6. Il Presidente dell'Assemblea legislativa, dopo la deliberazione adottata dalla Consulta di garanzia statutaria a norma dell'art. 18, comma 7, nel caso di richiesta di referendum consultivo presentata a norma della lett. a) del comma 1, ovvero dopo la deliberazione adottata dalla Consulta di garanzia statutaria a norma dell'art. 20, comma 7, nel caso di richiesta di referendum consultivo presentata a norma delle lett. b) e c) del comma 1, cura l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea della richiesta di referendum consultivo.

7. L'Assemblea legislativa delibera sulla proposta di referendum consultivo entro quindici giorni dalla iscrizione della proposta stessa all'ordine del giorno generale.

8. Il procedimento di esame e di approvazione degli atti cui la proposta si riferisce, ove in corso, è sospeso per effetto della presentazione all'Assemblea legislativa regionale della proposta di referendum.».

#### Art. 25

Sostituzione dell'art. 36 della Legge regionale 34/1999

1. L'art. 36 della Legge regionale 34/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 36 - Indizione del referendum

1. La deliberazione assembleare concernente la richiesta di referendum consultivo è trasmessa, entro cinque giorni dalla sua adozione, al Presidente della Giunta.

2. Il Presidente della Giunta regionale, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, indice il referendum per una domenica ricadente nel periodo compreso tra i novanta ed i centoventi giorni dal giorno del decreto di indizione nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11 comma 5 della Legge regionale n. 23 del 2007. Può tuttavia rinviare l'indizione di non oltre un anno se è prevedibile che il referendum possa essere abbinato ad altre consultazioni referendarie anche nazionali. Compatibilmente con la natura del referendum, si applica, altresì, quanto disposto dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 24. Si applicano inoltre i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 21.».

#### Art. 26

Sostituzione dell'art. 37 della Legge regionale 34/1999

1. L'art. 37 della Legge regionale 34/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 37 - Procedimento elettorale

1. Si osservano le disposizioni del Capo II del Titolo II in ordine alla costituzione degli uffici elettorali, alle operazioni di voto e di scrutinio, alla proclamazione dei risultati e ai reclami.

2. Possono partecipare al voto gli iscritti nell'anagrafe della popolazione residente dei Comuni della Regione, purché maggiorenni, ancorché privi di cittadinanza.

3. L'Ufficio anagrafe di ciascun Comune trasmette all'Ufficio elettorale comunale, almeno venti giorni prima della data fissata per la votazione, l'elenco nominativo dei soggetti maggiorenni residenti nel Comune alla data di indizione del referendum.

L'Ufficio elettorale comunale, sulla base degli elenchi trasmessi, compila in triplice copia ed in ordine alfabetico le liste dei soggetti aventi diritto al voto.

4. Il Sindaco, entro il sesto giorno precedente alla consultazione referendaria, comunica agli aventi diritto al voto, non iscritti nelle liste elettorali del Comune, la sede, il numero di sezione, il giorno e l'orario di votazione mediante consegna, anche a mezzo posta, di apposito avviso di convocazione.

5. Gli aventi diritto di cui al comma precedente potranno, comunque, ritirare presso gli uffici preposti copia o duplicato dell'avviso fino al giorno stesso della consultazione referendaria.

6. L'accertamento della legittimazione al voto avviene in base alle liste di sezione dei residenti aventi diritto al voto di cui al comma 3 consegnate alle sezioni elettorali. Nel caso di cittadini extracomunitari o di apolidi, al momento del voto, oltre ad un valido documento di riconoscimento dovrà essere esibito un permesso di soggiorno in corso di validità.

7. Le Amministrazioni comunali, se necessario, predispongono l'ulteriore disciplina di dettaglio.

8. Il referendum consultivo è valido indipendentemente dal numero degli aventi diritto al voto che vi hanno partecipato.

9. I risultati del referendum sono pubblicati a cura del Presidente della Giunta regionale nel Bollettino Ufficiale della Regione.».

Art. 27

Sostituzione dell'art. 38 della Legge regionale 34/1999

1. L'art. 38 della Legge regionale 34/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 38 - Esito del referendum ed efficacia

1. L'iter di esame e di approvazione delle proposte sottoposte a referendum inizia o riprende dopo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dei risultati del referendum stesso. L'atto di approvazione definitiva, nel caso in cui le proposte sottoposte a referendum continuino il loro corso, dà atto dell'intervenuto referendum e motiva le eventuali difformità del contenuto dell'atto rispetto all'esito del referendum. Se l'atto ha natura legislativa, le stesse indicazioni devono essere contenute nella relazione al progetto redatta dalla Commissione assembleare referente.».

Art. 28

Sostituzione dell'art. 39 della Legge regionale 34/1999

1. L'art. 39 della Legge regionale 34/1999 è sostituito dal seguente:



«Art. 39 - Approvazione delle proposte

1. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi assembleari, decide in ordine al procedimento di approvazione delle proposte di legge regionale o di provvedimento dopo l'approvazione della richiesta di referendum consultivo e attinenti a questioni sottoposte al referendum stesso.».

Art. 29

Sostituzione dell'art. 45 della Legge regionale 34/1999

1. L'art. 45 della Legge regionale 34/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 45 - Responsabile del procedimento assembleare

1. Il Direttore generale dell'Assemblea legislativa regionale è responsabile del procedimento ai sensi della presente legge fatto salvo quanto previsto all'art. 46 e dal Titolo V-bis.

2. Il Direttore generale provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente ai singoli procedimenti di propria competenza ai sensi della presente legge. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione, è considerato responsabile del procedimento il Direttore generale.

3. Il Direttore generale organizza lo svolgimento delle attività a lui incombenti a norma della presente legge anche acquisendo, ove occorra, con propria determinazione, risorse e servizi esterni all'apparato consiliare ed impegnando e liquidando le spese relative.».

Art. 30

Aggiunta del Titolo V-bis nella  
Legge regionale 34/1999

1. Dopo il Titolo V della Legge regionale 34/99 è inserito il seguente:

«TITOLO V-bis - ISTRUTTORIA PUBBLICA

Art. 50-bis - Richiesta di istruttoria pubblica

1. Ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto, l'Assemblea legislativa regionale può indire l'istruttoria pubblica individuando altresì il responsabile del procedimento. La richiesta di istruttoria pubblica può essere avanzata da almeno cinquemila persone, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, tra:

a)

i cittadini italiani, gli stranieri e gli apolidi residenti in un Comune della Regione Emilia-Romagna;

b)

le persone che, al di fuori dei casi di cui alla lettera a), esercitano nel territorio dell'Emilia-Romagna, da almeno un anno, la propria attività di lavoro o di studio.

2. Possono formare oggetto di istruttoria pubblica solo le proposte di atti normativi o amministrativi di carattere generale che siano state regolarmente presentate, secondo le norme del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa o del Regolamento interno della Giunta regionale, o che, in caso siano di competenza del Presidente della Giunta regionale, siano state regolarmente formalizzate.

3. La richiesta, scritta e motivata, deve essere presentata all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa da un comitato promotore composto da non meno di 20 elettori della regione rientranti nella lettera a) del comma 1.

4. I cittadini di cui al comma 3 devono provvedere alla raccolta delle firme entro novanta giorni dalla presentazione della richiesta di istruttoria all'Ufficio di Presidenza.

5. La raccolta delle firme è effettuata su fogli in carta libera, vidimati dal Direttore generale dell'Assemblea legislativa, sui quali è indicato il procedimento per cui viene richiesta l'istruttoria pubblica.

6. I soggetti di cui al comma 1 appongono sui fogli vidimati di cui al comma 5, la propria firma. Accanto ad ogni firma sono indicati, in modo leggibile facilmente e con assoluta certezza, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, il Comune di residenza o, nel caso dei soggetti di cui alla lettera b) del comma 1, l'attività di lavoro o di studio esercitata, da almeno un anno, nel territorio regionale. Tali indicazioni devono essere accompagnate da corrispondenti certificazioni o comprovate da dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. Le firme prive di tali indicazioni, o con indicazioni non corrispondenti a quanto richiesto, sono nulle. Le firme sono presentate raggruppate per comune. Per l'autenticazione delle firme si applica l'articolo 8, commi 2, 3 e 4.

7. I fogli contenenti le firme sono depositati presso l'Ufficio di Presidenza entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4.

8. Verificata la regolarità delle firme e delle certificazioni presentate, il Direttore generale dell'Assemblea legislativa, ove sia stato raggiunto il numero minimo di richiedenti previsto dallo Statuto, trasmette al Presidente dell'Assemblea legislativa la richiesta di istruttoria pubblica. Il Presidente dell'Assemblea cura

l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea legislativa della richiesta di istruttoria.

9. L'Assemblea legislativa può indire l'istruttoria pubblica entro sessanta giorni dal deposito di cui al comma 7.

10. L'apertura del dibattito pubblico sospende il procedimento su cui è stata avanzata la richiesta di istruttoria pubblica.

#### Art. 50-ter - Pubblicità

1. Il responsabile del procedimento, con idonei mezzi, dà pubblico avviso della convocazione dell'istruttoria pubblica. L'avviso reca l'indicazione della data e del luogo della prima seduta, da tenersi non prima di quindici giorni ed entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso stesso, e di quelle successive. L'avviso può anche prevedere la partecipazione dei soggetti interessati tramite videoconferenza. In ogni caso l'avviso di istruttoria è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e su almeno due quotidiani a diffusione regionale.

2. Nei quindici giorni precedenti l'audizione, il fascicolo comprendente gli elementi già acquisiti nel corso del procedimento, ad eccezione di quelli considerati riservati per legge, è consultabile nelle modalità indicate nell'avviso.

3. Qualora una richiesta di partecipazione debba essere respinta, in quanto non compatibile con le categorie previste dallo Statuto, il responsabile del procedimento ne dà adeguata motivazione.

#### Art. 50-quater - Modalità di svolgimento dell'istruttoria

1. Le sedute relative all'istruttoria pubblica sono convocate dal Presidente dell'Assemblea legislativa, che svolge funzioni di presidenza della seduta. Delle sedute relative all'istruttoria vengono redatti processi verbali, nella forma del resoconto sommario, sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal responsabile del procedimento. Detti verbali sono allegati alla relazione finale.

2. La durata dell'istruttoria non può superare i trenta giorni dalla prima seduta, salvo proroghe motivate del Presidente dell'Assemblea per non oltre trenta giorni.

3. Il responsabile del procedimento stabilisce le fasi del dibattito in modo da garantire la massima informazione tra i soggetti coinvolti e in modo da promuovere la partecipazione degli stessi. Deve altresì assicurare la piena parità di espressione di tutti i punti di vista.

4. L'istruttoria si svolge in forma di pubblico contraddittorio, cui possono partecipare, anche per il tramite o con l'assistenza di un

esperto, oltre ai Consiglieri regionali ed alla Giunta regionale, associazioni, comitati e gruppi di cittadini portatori di un interesse a carattere non individuale.

5. Gli interventi dei partecipanti sono preceduti da una sintetica illustrazione della questione oggetto dell'istruttoria fatta dal Presidente dell'Assemblea e, se del caso, dal relatore del progetto di legge e dalla Giunta.

6. Conclusi gli interventi di cui al comma 5, tutti i presenti possono interrogare gli esperti, secondo tempi e modalità fissati dal Presidente dell'Assemblea.

7. I presenti possono presentare relazioni scritte che vengono acquisite agli atti del procedimento.

8. Gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria pubblica possono essere utilizzati per l'inserimento nel progetto di legge di una clausola valutativa ai fini del controllo sulla sua attuazione e del monitoraggio sui relativi effetti.

9. A conclusione dell'ultima seduta, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa l'istruttoria pubblica. Viene predisposta, a cura del Presidente stesso, una relazione che riferisce delle modalità di svolgimento dell'istruttoria, degli argomenti che sono stati sollevati e delle eventuali proposte conclusive cui ha dato luogo. Tale relazione viene acquisita come base dell'esame relativo all'oggetto dell'istruttoria pubblica. Il provvedimento finale è motivato con riferimento alle risultanze istruttorie. Se si tratta di un provvedimento normativo la motivazione è contenuta in apposito ordine del giorno.

10. Il responsabile del procedimento assicura adeguata pubblicità alla relazione di cui al comma 9.

Art. 50-quinquies - Istruttoria pubblica e referendum consultivo

1. Qualora sia stata presentata una richiesta di indizione di referendum consultivo, di cui all'articolo 21 dello Statuto, non è ammessa una richiesta di istruttoria pubblica che abbia oggetto, anche in parte, coincidente. L'inammissibilità è dichiarata dalla Consulta di garanzia statutaria.

2. Per richiesta di indizione del referendum si intende la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di cui al comma 8 dell'articolo 13.»

Art. 31

Adeguamento alla nuova denominazione del Consiglio regionale di cui alla legge regionale 31 marzo 2005,  
n. 13 "Statuto della Regione Emilia-Romagna"

1. Al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 34/1999 le parole «del Consiglio» sono sostituite dalle parole «dell'Assemblea».

2. Il comma 1 dell'art. 4 della Legge regionale 34/1999 è sostituito dal seguente:

«1. I cittadini che intendono presentare una proposta di iniziativa popolare possono chiedere all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale di essere assistiti nella redazione dei testi dalla struttura assembleare addetta all'assistenza legislativa. Allo stesso fine possono anche richiedere dati e informazioni alle strutture dell'Assemblea e della Giunta regionale.»

3. All'alinea del comma 1 dell'art. 5 della Legge regionale 34/1999 le parole «del Consiglio» sono sostituite dalle parole «dell'Assemblea legislativa».

4. Al comma 2 dell'art. 5 della Legge regionale 34/1999 le parole «del Consiglio» sono sostituite dalle parole «dell'Assemblea».

5. Il comma 1 dell'art. 24 della Legge 34/1999 è sostituito dal seguente:

«1. Tutte le operazioni e le attività regolate dal presente Capo, relative allo svolgimento del referendum, sono sospese:

a)

nei sei mesi che precedono la scadenza dell'Assemblea legislativa regionale e nei sei mesi successivi all'elezione della nuova Assemblea legislativa regionale;

b)

in caso di anticipato scioglimento dell'Assemblea: nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e i sei mesi successivi all'elezione della nuova Assemblea legislativa regionale;

c)

nei tre mesi antecedenti e nei tre mesi successivi alla data fissata per elezioni politiche o amministrative che riguardino almeno la metà dei comuni e delle province della Regione o interessino comunque la metà degli elettori della Regione.»

6. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 29 della Legge regionale 34/99 le parole «nel Consiglio» sono sostituite dalle parole «nell'Assemblea legislativa».

Art. 32

Norma finale e abrogazioni

1. Il titolo della Legge regionale 34/1999 è così modificato: «Testo unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica».

2. Il Titolo IV "Commissione per i procedimenti referendari e d'iniziativa popolare" della Legge regionale 34/1999, è abrogato.
3. La lettera c) del comma 1 dell'art. 48 e l'art. 50 della Legge regionale 34/1999 sono abrogati.